

Comune di Pomarance

Provincia di Pisa



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

**Approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 18
esecutività dal 01.05.2010**

PREMESSE

In data 27 ottobre 2004 tra i Comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Volterra, Pomarance e la Comunità Montana dell'Alta Val di Cecina, è stata sottoscritta la convenzione, per la gestione associata dei procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

La convenzione in parola è stata rinnovata per un ulteriore triennio con la deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 28/09/2007.

Con detta convenzione, attraverso la gestione associata, è intendimento degli Enti sottoscrittori razionalizzare le procedure di concessione dei contributi realizzando la economicità, efficacia ed efficienza di detto servizio, delegando al Comune di Pomarance la responsabilità dell'effettiva gestione.

Tra i compiti dell'Ufficio Associato vi è anche quello di regolamentare a livello locale quanto statuito dalla Regione Toscana con il Regolamento 11/R del 03/01/2005 di attuazione dell'art. 5 quater della L.R.n.47/1991.

SOMMARIO

Art.01 Oggetto – Finalità – Riferimenti normativi	Pag.4
Art.02 Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo	Pag.4
Art.03 Soggetti legittimati a percepire il contributo	Pag.4
Art.04 Interventi ammessi al contributo	Pag.5
Art.05 Tipologie di intervento	Pag.5
Art.06 Iter procedurale	Pag.5
Art.07 Commissione Tecnica	Pag.6
Art.08 Graduatoria	Pag.6
Art.09 Modalità di erogazione del contributo	Pag.7
Art.10 Decadenza, riduzione e revoca del contributo	Pag.8
Art.11 Entità massima del contributo erogabile per la realizzazione di opere edilizie	Pag.8
Art.12 Entità massima del contributo erogabile per l'acquisto e l'installazione di attrezzature	Pag.8
Art.13 Entità massima del contributo erogabile per ciascuna domanda	Pag.9
Art.14 Limiti per l'erogazione del contributo	Pag.9
Art.15 Rendicontazione dei contributi erogati	Pag.9

ART. 01

OGGETTO - FINALITA' - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

1. Il presente regolamento sul funzionamento dell'Ufficio Associato per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nell'ambito della disciplina sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, disciplina le procedure che saranno svolte dal Comune di Pomarance quale capo fila dei Comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Volterra, delle funzioni, dei procedimenti e delle attività relative al servizio associato, come da convenzione approvata ai sensi dell'art.30 del T.U. 267/2000.
2. Il presente regolamento è strumento per la disciplina dell'esercizio della funzione di concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, esercitata nel territorio della Comunità Montana Alta Val di Cecina.
3. Il presente regolamento riguarda tutti gli interventi diretti ad eliminare le situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità e fruibilità generale, comunemente definiti barriere architettoniche, al fine di garantire, nella misura più ampia possibile, l'autonomia del richiedente nello svolgimento delle attività residenziali nonché a valorizzare le capacità residue del richiedente.
4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con L.R. 09/09/1991, n.47 e successive modificazioni, nonché al regolamento del 03/01/2005, n.11/R di attuazione dell'art.5 quater della L.R. n.47/1991.

ART. 02

SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

(art.2 D.P.G.R. 03/01/2005 n.11/R)

1. Possono presentare la domanda per accedere ai contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche, i seguenti soggetti:
 - a) Le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo che abbiano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
 - b) Le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo che assumono la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche entro tre mesi dal momento della comunicazione dell'Ufficio Associato dell'ammissione al contributo quale beneficiario.
2. Possono presentare la domanda di contributo coloro che esercitano la tutela, la potestà ovvero l'amministrazione di sostegno dei soggetti indicati al comma 1).

ART. 03

SOGGETTI LEGITTIMATI A PERCEPIRE IL CONTRIBUTO

(art.3 D.P.G.R. 03/01/2005 n.11/R)

1. Possono percepire i contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche, oltre ai soggetti indicati nel precedente articolo, anche i soggetti che hanno sostenuto le spese di realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche purché successive alla presentazione della domanda di ammissione al contributo.

2. Se i soggetti che hanno sostenuto effettivamente le spese sono diversi da quelli indicati all'art.2, essi devono sottoscrivere la domanda per conferma del contenuto e per adesione.

ART. 04

INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

(art.4 commi 1 e 2 D.P.G.R. 03/01/2005 n.11/R)

1. Sono ammessi ai contributi previsti nel Titolo I della L.R.n.47/1991 gli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati:
 - a) In tutte le civili abitazioni, ivi inclusi le pertinenze di tali abitazioni definite ai sensi dell'art.817 del Codice Civile, per le quali è stata presentata domanda dai soggetti di cui all'art.2;
 - b) In tutte le parti condominiali delle abitazioni indicate alla lettera a), definite ai sensi dell'art.1117 del Codice Civile.

ART. 05

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

(art.5 D.P.G.R. 03/01/2005 n.11/R)

1. Gli interventi ammessi al contributo ai sensi dell'art.4, possono consistere in:
 - a) Opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive;
 - b) Acquisto ed installazione di attrezzature direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive, quali:
 - I. Mezzi idonei a garantire il superamento dei dislivelli da parte delle persone con problemi di mobilità;
 - II. Strumenti idonei a favorire la sicurezza d'uso e la fruibilità degli spazi da parte delle persone disabili;
 - III. Dispositivi idonei a favorire l'orientamento e la mobilità negli ambienti;
 - IV. Dispositivi impiantistici idonei a favorire l'autonomia domestica delle persone disabili.

ART. 06

ITER PROCEDURALE

(art.6 D.P.G.R. 03/01/2005 n.11/R)

1. I soggetti legittimati, ai sensi dell'art.2), presentano la domanda di contributo o direttamente all'Ufficio Associato presso il Comune di Pomarance o presso il Comune dove hanno, o stanno per assumere, entro tre mesi dal momento della comunicazione dell'ammissione al contributo quale beneficiario, la residenza anagrafica, ovvero ove è situato l'edificio interessato dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Nel caso d'istanza presentata al protocollo generale di uno dei Comuni convenzionati, tutta la documentazione dovrà essere trasmessa entro 30 giorni e comunque entro il 15 Gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione, all'Ufficio Associato presso il Comune di Pomarance.

3. Il Comune ricevente dovrà procedere all'accertamento della residenza anagrafica dei soggetti legittimati a presentare la domanda di contributo. Tale accertamento dovrà essere trasmesso all'Ufficio Associato contestualmente alla domanda nei termini di cui al paragrafo 2).
4. Per la domanda, la quale deve essere in regola con le disposizioni fiscali vigenti al momento della presentazione della stessa, dovrà essere utilizzata la modulistica predisposta dall'Ufficio Associato.
5. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione prevista. Il richiedente dovrà indicare il tipo di intervento per il quale domanda il contributo specificando il tipo di opere edilizie che intende realizzare, di attrezzature di acquistare e da installare, il relativo preventivo di spesa, oltre ad apposita dichiarazione che attesta che i lavori non siano stati avviati o realizzati.
6. La domanda può riguardare un solo intervento ovvero un insieme sistematico di interventi funzionalmente connessi. Per intervento funzionale connesso si intende una pluralità di interventi tra quelli indicati all'art.5 realizzati sullo stesso immobile e finalizzati a rimuovere una o più barriere che limitano o impediscono lo svolgimento delle attività residenziali. Un intervento funzionale connesso può consistere anche nella realizzazione di una o più opere edilizie di cui all'art.5, comma 1, lettera a) congiuntamente all'acquisto e alla installazione di una o più attrezzature tra quelle indicate nell'art.5, comma 1, lettera b). In tale caso, per la determinazione dell'entità del contributo si applica l'art.13.
7. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 07

COMMISSIONE TECNICA

(art.4, comma 3 D.P.G.R. 03/01/2005 n.11/R)

1. Per la valutazione della congruità degli interventi rispetto alle finalità indicate all'art.1, lettere a) e b) con la tipologia di disabilità della persona che richiede il contributo è istituita la COMMISSIONE TECNICA degli Enti convenzionati.
2. La commissione tecnica è istituita dal Comune di Pomarance di concerto con i comuni convenzionati, e la sua durata in carica è pari alla durata della Convenzione tra i Comuni associati.
3. La commissione tecnica è composta da un rappresentante di ogni Comune associato oltre al medico legale designato dalla A.S.L. di appartenenza; la Commissione è presieduta dal rappresentante del Comune di Pomarance, in quanto Comune Capofila.
4. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno due rappresentanti dei Comuni associati oltre al rappresentante del Comune Capofila più il medico legale. In mancanza del medico legale la seduta della commissione non è comunque da ritenersi valida.
5. Alle eventuali spese per il funzionamento della Commissione Tecnica sarà fatto fronte con le risorse finanziarie assegnate per il funzionamento della Gestione Associata.

ART. 08

GRADUATORIA

(art.7 D.P.G.R. 03/01/2005 n.11/R)

1. L'Ufficio Associato, tramite la Commissione Tecnica di cui all'art.7) forma una graduatoria dei soggetti che hanno presentato validamente la domanda per il contributo, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio determinato sulla base dell'analisi:

- a) Della disabilità accertata dall'Autorità competente. Per attestare la disabilità della persona con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico, o sensoriale o cognitivo, sono considerate valide le certificazioni rilasciate dalle competenti Commissioni delle Aziende Sanitarie ovvero da altra struttura competente in materia secondo la legislazione vigente (es. INAIL per gli invalidi del lavoro);
- b) Della congruenza dell'intervento con la tipologia della disabilità e con le esigenze di vita domestica del richiedente, attestata dalla commissione tecnica.
2. In relazione alla gravità della disabilità accertata dall'Autorità competente, verrà attribuito un punteggio massimo di 70 punti su 100 (70/100), nella modalità di seguito indicata:
- a. Persone non deambulanti con disabilità totale **70 punti su 100 (70/100);**
- b. Persone con menomazioni o menomazioni permanenti di tipo fisico o sensoriale o cognitivo, fino a 60 punti su 100 (60/100) con la seguente specificazione:
- I. Disabilità grave : **40 punti** da attribuire con i seguenti criteri:
- Percentuale di invalidità riconosciuta dal **67% al 99%** **punti 40**
 - Percentuale di invalidità riconosciuta dal **34% al 66%** **punti 20**
 - Percentuale di invalidità riconosciuta fino al **33%** **punti 0**
- II. Disabilità completa: **60 punti.**
3. In relazione alla congruenza degli interventi con la tipologia della disabilità e con le esigenze di vita domestica del richiedente, attestata dalla competente commissione tecnica si attribuisce un punteggio massimo pari a 30 punti su 100 (30/100), nella modalità di seguito indicata:
- a. Intervento coerente con la disabilità accertata: **15 punti**
- b. Intervento molto coerente con la disabilità accertata: **30 punti**
4. A parità di punteggio, è data priorità alla domanda del disabile che ha la situazione redditale più svantaggiata, così come essa risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche:
- a. Direttamente dalla persona disabile che richiede il contributo;
- b. Dal soggetto che ha a carico la persona disabile ai sensi di quanto previsto dall'art.13 del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n.917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) da ultimo modificato dal D.Lgs 12/12/2003, n.344.
5. La graduatoria è unica per tutti i comuni associati ed ha validità in tutto il territorio degli Enti associati.
6. L'Ufficio associato comunica all'avente diritto l'ammissione al contributo nonché il termine entro il quale dovrà essere presentata la documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate, e che qui viene stabilito nel 28 FEBBRAIO dell'anno successivo a quello in cui è fatta la comunicazione
7. L'Ufficio associato entro il 31 marzo di ciascun anno, predispone apposito AVVISO nel quale vengono resi noti gli esiti dei lavori della Commissione Tecnica. Tale avviso dovrà essere pubblicato agli Albi e sui siti Internet dei Comuni associati.

ART. 09

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

(art.8, comma 1 e 2 D.P.G.R. 03/01/2005 n.11/R)

1. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Ufficio associato dopo l'esecuzione delle opere, l'acquisto e l'installazione delle attrezzature, sulla base della presentazione della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate e previa verifica della residenza anagrafica.
2. Qualora le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire tutte le richieste inserite in graduatoria e l'Ufficio associato intenda soddisfare un maggior numero di richieste, l'entità del contributo erogabile per la realizzazione di opere edilizie o per l'acquisto e l'installazione di

attrezzature può essere ridotta, previo parere di tutti i Comuni convenzionati, nella misura massima del 10 per cento (10%).

3. Nel caso in cui si abbia una somma residua che non copre totalmente l'importo di contributo assegnato al richiedente utilmente posto in graduatoria e lo stesso assegnatario abbia usufruito completamente di quanto previsto dal seguente comma 4° del presente articolo, la Commissione potrà formulare allo stesso assegnatario una proposta di liquidazione per la somma disponibile. Il pagamento di cui trattasi, se accettato dall'interessato, non avrà valore di acconto ma sarà da considerarsi quale assegnazione definitiva del contributo. Nel caso in cui la proposta non venisse accettata dall'interessato, le somme saranno accantonate quale residui per la prossima assegnazione.)
4. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per i due anni successivi e sono valutate per la formazione della nuova graduatoria, con le modalità di cui all'art.8.

ART.10

DECADENZA, RIDUZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO

(art.8 comma 3, 4, 5 e 6 D.P.G.R. 03/01/2005 n.11/R)

1. La mancata presentazione della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzante, entro i termini stabiliti dall'art.8, comma 6, comporta la decadenza del contributo medesimo.
2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo è ridotto proporzionalmente. In ogni caso, è garantito il rispetto dei limiti percentuali previsti quale entità massima del contributo erogabile per la realizzazione di opere edilizie o per l'acquisto e l'installazione delle attrezzature.
3. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, è disposta la revoca dello stesso.
4. Le somme eventualmente recuperate per effetto dei provvedimenti di decadenza, riduzione o revoca del contributo sono utilizzate a scorrimento della graduatoria degli aventi diritto.

ART.11

ENTITA' MASSIMA DEL CONTRIBUTO EROGABILE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILIZIE.

(art.9 D.P.G.R. 03/01/2005 n.11/R)

1. Per la realizzazione delle opere edilizie, indicate all'art.5, comma 1, lettera a), possono essere concessi contributi con i fondi regionali in misura non superiore al 50 per cento (50%) della spesa effettivamente sostenuta, ivi comprese le spese tecniche e comunque per un importo non superiore a €. 7.500,00 per ogni singolo intervento.

ART.12

ENTITA' MASSIMA DEL CONTRIBUTO EROGABILE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE.

(art.10 D.P.G.R. 03/01/2005 n.11/R)

1. Per l'acquisto e l'installazione delle attrezzature, indicate all'art.5, comma 1, lettera b), possono essere concessi contributi con i fondi regionali in misura non superiore al 50 per cento (50%) della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a €.10.000,00 per ogni singolo intervento.

ART.13

ENTITA' MASSIMA DEL CONTRIBUTO EROGABILE PER CIASCUNA DOMANDA

(art.11 D.P.G.R. 03/01/2005 n.11/R)

1. Qualora la domanda di contributo sia relativa ad un intervento funzionalmente connesso come definito dall'art.6, comma 6 che consiste nella realizzazione di una o più opere edilizie di cui all'art.5, comma 1, lettera a), congiuntamente all'acquisto e all'installazione di una o più attrezzature tra quelle indicate alla lettera b), l'ammontare del contributo complessivo massimo erogabile per la domanda è dato dalla somma dei due contributi dovuti per le singole tipologie di intervento, ai sensi degli articoli 11 e 12.

ART.14

LIMITI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. A ciascun richiedente, per una stessa unità immobiliare, può essere concesso un solo contributo derivante dal fondo regionale.
2. Nel caso in cui in un edificio vi siano più disabili fruitori dello stesso intervento di eliminazione di barriere architettoniche, la domanda è presentata da uno di essi, fermo restando che per ogni singolo intervento può chiedersi un solo contributo.

ART.15

RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI EROGATI

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'Ufficio associato trasmette alla Regione il rendiconto dei contributi erogati sulla base delle domande di contributo presentate e finanziate.